



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 10489 DELL'ANNO 2017

FRA

GABRIELLA LANZAROTTO

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Oggi 11/01/2018 9.39 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, sono comparsi:
per la parte ricorrente GABRIELLA LANZAROTTO: l'avv. SERINO LUIGI oggi sostituito
dall'avv. DI MARTINO
per la parte convenuta MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA: nessuno.
Per la pratica forense è presente la dott. Carmela Piro.

Il procuratore della ricorrente si rimette quanto alla necessità dell'integrazione del contraddittorio e
alla sue modalità, pur non ritenendola necessaria.

Il giudice,
rammentata la giurisprudenza, secondo cui in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la
legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se
il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel
novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi,
trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. N. 988/2017; V. altresì
mutatis mutandis ex Cass. 28036/2013),
ritenuto necessario integrare il contraddittorio con i controinteressati da individuarsi nei docenti
partecipanti alla procedura di mobilità territoriale dell'a.s. 2016/2017 (fasi B, C, e D), per
l'assegnazione dell'ambito territoriale di sede (procedura di cui all'art. 6 CCNI 8.4.2016, O.M.
241/2016 e art. 1 comma 108 l. 107/2015) per la classe di concorso scuola primaria;



ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati e ai sensi dell'art. 101 c.p.c.;

ritenuto di non autorizzare la notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, essendo tale modalità non idonea a garantire la conoscenza dell'atto ai controinteressati con certezza equivalente a quella garantita dai modi ordinari (cfr. Cass. SU n. 14571/2007: *“le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari”*);

invita la ricorrente a chiedere autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c.;

Fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 15.5.2018 ore 12.30, disponendo che il contraddittorio venga integrato nei confronti dei controinteressati nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Laura Tomasi)

